

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE SPECIE CAMOSCIO, CERVO E CAPRIOLO AI DETENTORI DI CARNET "A"

ART. 1

(Compiti del Comitato Regionale per la Gestione Venatoria)

Il Comitato Regionale per la Gestione Venatoria, avvalendosi del supporto logistico delle Circostrizioni Venatorie, e/o delle Sezioni comunali cacciatori, organizza la distribuzione delle fascette relative al prelievo delle specie camoscio, cervo e capriolo, nei numeri previsti dal calendario venatorio della stagione in corso, e designa le singole squadre per la caccia in battuta al cinghiale ad operare nel territorio di un singolo Comprensorio Alpino.

ART. 2

(Unità gestionali – vicinanza territoriale - criteri di ripartizione dei capi prelevabili)

In applicazione del vigente Piano faunistico e nel rispetto del concetto di legame cacciatore – territorio, nell'esecuzione della ripartizione delle fascette nelle Sezioni comunali cacciatori, il Comitato Regionale per la Gestione Venatoria e le Circostrizioni Venatorie devono rispettare il criterio per cui i capi prelevabili in una determinata unità gestionale, così come attestato dalla fascetta che ne consente il prelievo, vanno ripartiti nelle sezioni situate nel territorio in cui l'unità gestionale ricade, fermi restando i disposti dei seguenti Art. 3 del presente Regolamento, che determinano in dettaglio il numero di capi assegnati alle singole Sezioni.

In relazione dell'art. 33 della legge regionale 09.12.2004, n. 30, e successive modificazioni i cacciatori di carnet A, sono tenuti ad effettuare il versamento della tassa di concessione regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

In conseguenza della nuova norma, non sarà garantita l'attribuzione dei capi di ungulati, a coloro che effettueranno detto pagamento dopo tale data.

ART. 3

(Criteri di assegnazione alle singole Circostrizioni e Sezioni dei capi prelevabili di camoscio, capriolo e cervo)

Le assegnazioni sono effettuate principalmente per Circostrizione. Ad ogni Circostrizione sono assegnati tutti i capi delle specie camoscio, capriolo e cervo prelevabili sul proprio territorio (Piano di prelievo).

Tuttavia, con riferimento alla delibera n. 8/2006, in caso di particolari carenze faunistiche all'interno delle Circostrizioni e qualora il sistema di compensazione nelle assegnazioni effettuato non fosse sufficiente, il Comitato garantirà, mediante una diversa mobilità interna alla Regione, il raggiungimento di almeno 1 capo ungulato pro-capite per tutte le Circostrizioni. Quanto sopra espresso è subordinato al fatto che l'entità del Piano di Prelievo Regionale lo consenta. La ripartizione avviene in rapporto al numero di cacciatori titolari di Carnet A e alla loro vicinanza territoriale rispetto alla località in cui è previsto il prelievo.

Il numero di capi da attribuire ad ogni Sezione si calcola partendo dal numero totale di capi previsti per il prelievo all'interno di ogni singola Circostrizione, applicando le seguenti formule:

$$\frac{\text{Num. tot. di capi di camoscio abbattibili in ogni Circ.} \times \text{Num. di cacciatori tesserati A iscritti alla sezione}}{\text{Num. totale di cacciatori tesserati A iscritti alla circostrizione in cui ricade la sezione}}$$
$$\frac{\text{Num. tot. di capi di capriolo abbattibili in ogni Circ.} \times \text{Num. di cacciatori tesserati A iscritti alla sezione}}{\text{Num. totale di cacciatori tesserati A iscritti alla circostrizione in cui ricade la sezione}}$$
$$\frac{\text{Num. tot. di capi di cervo abbattibili in ogni Circ.} \times \text{Num. di cacciatori tesserati A iscritti alla sezione}}{\text{Num. totale di cacciatori tesserati A iscritti alla circostrizione in cui ricade la sezione}}$$

Il consiglio direttivo della Circostrizione provvederà alla ripartizione dei capi alle Sezioni Cacciatori.

Si potranno operare permutate volontarie di capi di ungulati nel rapporto di 1:1 **esclusivamente** per garantire ad entrambe le parti (Presidenti e/o singoli cacciatori) l'avvicinamento del prelievo all'interno delle unità gestionali ricadenti nel territorio della sezione comunale cacciatori di appartenenza. Le operazioni devono concludersi prima che gli elenchi delle assegnazioni vengano depositati alla Segreteria del Comitato secondo la scadenza prevista dalla stessa. E' fatto dovere dei Presidenti di ciascuna sezione comunale cacciatori vigilare sul rispetto delle condizioni di cui sopra per acconsentire alla permuta descritta.

ART. 4

(Criteri di assegnazione del capo oggetto di prelievo)

L'assegnazione nominale delle fascette attestanti il diritto al prelievo è effettuata dalle Sezioni Comunali Cacciatori, in base alla graduatoria meritocratica, stilate a cura dei direttivi delle stesse, secondo i criteri indicati di seguito:

- a) Partecipazione ai censimenti delle specie Capriolo, Cervo, Camoscio e Stambecco nella propria **circostrizione** per la stagione riproduttiva in corso: per ogni censimento punti 1 (uno). L'assegnazione del 2° capo è subordinato alla partecipazione ad almeno un censimento dei cervidi ed un censimento dei bovini. Qualora per effettuare un censimento è prevista l'uscita sia mattutina che serale, l'acquisizione del punto è subordinata alla partecipazione ad entrambe le uscite. A coloro che non effettuano censimenti per la stagione riproduttiva in corso non verranno assegnati capi oggetto di fascettatura. In deroga a quanto testé specificato, ai fini dell'assegnazione delle fascette attestante il diritto di prelievo, il neo cacciatore nel suo primo anno di tesseramento viene collocato d'ufficio in ultima posizione nella graduatoria meritocratica, fermo restando il pagamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio entro il 31 luglio. La partecipazione ai censimenti notturni non dà diritto all'attribuzione del punteggio di merito. E' fatto obbligo ai Presidenti di ogni Sezione, comunicare al C.R.G.V entro il 31 luglio di ogni anno i nominativi di coloro i quali non hanno effettuato nessuna operazione di censimento prevista dall'Amministrazione Regionale. Le Sezioni possono a loro discrezionalità fissare il n° massimo di censimenti ammissibili per la determinazione della graduatoria meritocratica. La partecipazione alle operazioni di censimento nelle Aziende faunistiche venatorie saranno considerati validi ai fini della graduatoria meritocratica esclusivamente se concomitanti con i censimenti programmati dall'Amministrazione Regionale e le operazioni comprendano anche il territorio confinante all'azienda.
- b) L'attestato di uno dei seguenti corsi di specializzazione in materia faunistica riconosciuta dall'Amministrazione Regionale dà diritto a l'acquisizione a punti 2 (due):
 - Cacciatore esperto su singole specie di ungulati;
 - Cacciatore esperto su gruppi di ungulati;
 - Cacciatore esperto di montagna;
 - Conduttore cani da traccia per recupero di ungulati con cane abilitato.
- c) Partecipazione alle attività gestionali promosse e stabilite dalla Sezione Comunale:
max. punti 4 (quattro)
- d) Anzianità di esercizio venatorio svolto nella Regione Autonoma Valle d'Aosta:

da 1 a 4 anni:	punti 1
da 5 a 8 anni:	punti 2
da 9 a 15 anni:	punti 3
da 16 a 21 anni:	punti 4
da 22 e oltre:	punti 5
- e) Punteggio di merito per capo abbattuto conforme a quello assegnato: punti 2 (due);
- f) Punteggio di demerito per capo non conforme ma contemplato nelle tolleranze del calendario venatorio: punti – 2 (meno due);
- g) Punteggio di demerito per capo non conforme: punti – 8 (meno 8);

- h) Capo illegittimo: punti -10 (meno dieci) da considerare per due stagioni successive all'infrazione. La considerazione del capo illegittimo sarà determinata dai tabulati forniti dall'Ufficio Regionale per la Fauna Selvatica.
- i) Punteggio di merito per l'abbattimento di almeno un esemplare di volpe regolarmente registrato ed incarnierato nel periodo di caccia alla cerca: punti 1 (uno), se previsto da calendario venatorio.
- j) Punteggio di merito in aggiunta alla lettera "e" da attribuire esclusivamente all'assegnatario della fascetta e autore del prelievo **conforme:**
- per l'abbattimento di una femmina di camoscio asciutta punti 1 (uno) (da quattro a dieci anni)
 - per l'abbattimento di una femmina o maschio di camoscio senior punti 1 (uno) (undici anni e oltre)
 - per l'abbattimento di una femmina juv (asciutta) o maschio juv di camoscio punti 2 (due) (due-tre anni)
 - per l'abbattimento di una femmina senior asciutta di camoscio punti 2 (due) (undici anni e oltre)
 - per l'abbattimento di una femmina di cervo asciutta punti 1 (uno) (da **due anni** e oltre);
 - per l'abbattimento di una femmina di capriolo asciutta punti 1 (uno) (da **due anni** e oltre);
 - **per l'abbattimento di una femmina di capriolo (classe 1 – sottile) punti 1 (uno);**
 - **per l'abbattimento di una femmina di cervo (classe 1 – sottile) punti 1 (uno);**
 - **per l'abbattimento di una maschio di capriolo (classe 1 - yearling) punti 2 (due);**
- I punti di merito del punto j non sono cumulabili sullo stesso capo.
- k) Applicare una turnazione per i capi più significativi. (la valutazione di detti capi e del metodo di turnazione è lasciata alla discrezionalità delle sezioni, le quali garantiranno il completamento delle turnazioni in corso fermo restando la partecipazione alle attività di cui al punto "a").
- l) I punteggi di cui al punto e) di merito devono essere moltiplicati per i capi conformemente prelevati esclusivamente dall'assegnatario, e successivamente divisi per il numero dei soli capi assegnati personalmente al cacciatore. I capi prelevati in collettiva o per applicazione della squadra abbattuti da soggetti diversi dall'assegnatario non sono oggetto di questo calcolo di merito. Devono essere applicate in seguito, le eventuali detrazioni per capi tollerati e non conformi di cui al punti f) e g), anche per quelli eventualmente prelevati in collettiva o in squadra abbattuti da soggetti diversi dall'assegnatario. (Si allegano alcuni esempi di calcolo non esaustivi ,ma di chiarificazione) vedi pagina in fondo.*****

A parità di punteggio, prevarrà il cacciatore anagraficamente più anziano.

Ai sensi del "Regolamento delle Sezioni Comunali Cacciatori" adottato dal Comitato Regionale per la Gestione Venatoria con delibera n. 19 in data 07.06.2000, comma 5, e successive modificazioni, le Sezioni Comunali, possono, in alternativa, adottare criteri per l'assegnazione dei capi, diversi dal suddetto solo per i punti "c" - "k",.

Nel caso in cui alcuni dei capi spettanti ad una Sezione non siano, per qualsiasi motivo, assegnati ai cacciatori iscritti ad essa, sarà compito del Presidente di Sezione consegnare le fascette relative ai capi non assegnati alla propria Circostrizione, che si farà carico della loro redistribuzione nelle restanti Sezioni, seguendo i criteri di cui ai precedenti art. 3 e 4 del presente regolamento.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo risultino vacanti le cariche dirigenziali degli organi amministrativi di Sezione o di Circostrizione, la ripartizione dei capi nelle singole Sezioni è effettuata dalla Segreteria del Comitato Regionale per la Gestione Venatoria, rispettando i criteri di cui agli art. 2 e 3 del presente regolamento e l'assegnazione nominale del capo da abbattere è effettuata dalla Segreteria stessa mediante estrazione a sorte.

ART. 4 bis

(Termini per ritiro Carnet de chasse e delle fascette, termine per richiesta del rimborso della tassa di concessione regionale)

Entro il 30 settembre di ciascuna stagione venatoria, i cacciatori dovranno provvedere al ritiro del Carnet de chasse e delle relative fascette. A fronte del mancato ritiro entro il termine indicato le fascette verranno riassegnate alla Circostrizione di appartenenza, che ne curerà la riassegnazione con proprio regolamento.

Entro il 31 agosto di ciascuna stagione venatoria, i cacciatori potranno inoltrare richiesta, motivata, di rimborso del Carnet de chasse (valido anche per gli altri Carnets), ad eccezione del caso di diniego del porto d'armi per il quale il rimborso può essere richiesto dal cacciatore anche successivamente.

ART. 5 **(Riassegnazione capo ritenuto "sanitario")**

Per i titolari di carnet "A" è prevista una eventuale riassegnazione del capo ritenuto "sanitario". La riassegnazione avverrà nella stagione successiva a quella in corso a condizione che:

- l'abbattimento corrisponda al capo regolarmente assegnato e che ne sia accertata e documentata la non commestibilità;
- L'interessato presenti apposita richiesta agli uffici del Comitato.

ART. 6 **(Facoltà dei cacciatori iscritti alle singole Sezioni di costituire una squadra per la fruizione delle fascette assegnate nominalmente e relativo punteggio)**

È data facoltà ad ogni cacciatore assegnatario di fascetta/e nominativa/e di entrare a fare parte di una squadra circoscrizionale, composta da un massimo di tre cacciatori titolari di Carnet A, purché iscritti ad una Sezione della medesima Circostrizione. Tale facoltà dovrà essere espressa al Presidente di Sezione, ad avvenuta assegnazione nominativa dei capi ed è da ritenersi irrevocabile.

Con riferimento alla l. r. 27 Aprile 1994 n°64, art. 43, comma 7, è fatto divieto a tutti gli agenti aventi come incarico primario la vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie, la composizione di una squadra circoscrizionale nelle sezioni in cui gli stessi esercitano le proprie funzioni giurisdizionali..

Tutti i componenti la squadra potranno, lungo tutto il corso della durata del prelievo di ogni specie, fruire delle fascette attestanti il diritto al prelievo di tutti i capi assegnati nominativamente ad ognuno dei componenti la squadra stessa, fermo restando quanto disposto dal vigente Calendario Venatorio in termini di "quote personali massime giornaliere e stagionali prelevabili" e quanto disposto dal vigente Decreto Assessorile, riguardante le modalità di prelievo di Ungulati.

In particolare, nel caso un componente della squadra organizzi un'uscita collettiva con soci di caccia occasionali, così come previsto dal comma b) dell'Art. 4 del vigente Calendario venatorio, egli non potrà fruire delle fascette nominativamente assegnate a cacciatori non presenti nell'uscita collettiva stessa.

ART. 7 **(Gestione amministrativa dei cacciatori foranei e criteri di assegnazione del capo oggetto di prelievo)**

L'assegnazione della fascetta attestante il diritto al prelievo di una delle specie camoscio, capriolo o cervo è effettuata a cura del Comitato Regionale per la Gestione Venatoria.

L'assegnazione del capo è subordinata alla partecipazione ad almeno un censimento. Qualora per effettuare un censimento fosse prevista l'uscita sia mattutina che serale, la validità del censimento è subordinata ad entrambe le uscite.

La destinazione dei soci foranei avverrà secondo la consistenza faunistica prevista dai piani di prelievo.

E' data facoltà ad ogni cacciatore foraneo di costituire una squadra con un massimo di due cacciatori residenti titolari di carnet "A"; in relazione alle unità di prelievo del capo assegnato, ricadente in una Circostrizione Venatoria. Tale facoltà deve essere espressa agli uffici del Comitato ad avvenuta assegnazione nominativa dei capi e deve ritenersi irrevocabile.

Regolamento approvato in data 02 febbraio 2004 con delibera n. 08/2004
Regolamento rivisto e approvato in data 15 ottobre 2004 con delibera n. 21/2004
Regolamento rivisto e approvato in data 11 febbraio 2005 con delibera n. 6/2005
Regolamento rivisto e approvato in data 05 maggio 2006 con delibera n. 5/2006
Regolamento rivisto e approvato in data 13 dicembre 2006 con delibera n. 19/2006
Regolamento rivisto e approvato in data 23 luglio 2007 con delibera n. 7/2007
Regolamento rivisto e approvato in data 07 marzo 2008 con delibera n. 17/2008
Regolamento rivisto e approvato in data 31 luglio 2009 con delibera n. 22/2009
Regolamento rivisto e approvato in data 18 dicembre 2009 con delibera n. 40/2009
e modificato a seguito della nota 3639/RN del 05 febbraio 2010, relativa al controllo sugli atti di legittimità.
Art. 4 bis inserito con delibera n. 30/2010 e n. 14/2011, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della L.r. 21 gennaio 2003, n. 3.
Art. 3 modificato con delibera n. 19/2011, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della L.r. 21 gennaio 2003, n. 3.
Regolamento rivisto e approvato in data 21 dicembre 2011 con delibera n. 26/2011
Art. 3 modificato con delibera n. 26/2012 approvata in data 6 dicembre 2012
Art. 4 comma j, modificato con delibera n. 11/2013 approvata in data 25 giugno 2013

.....

ESEMPLIFICAZIONE

Es. 1 Capi assegnati e prelevati conformemente n.2

Calcolo 2 capi prelevati dall'assegnatario x 2 punti = 4 punti : 2 capi assegnati = 2 punti

Es. 2 Capi assegnati n. 2 ,ma prelevato solo 1,l'altro non prelevato

Calcolo 1 capo prelevato dall'assegnatario x 2 punti = 2 punti : 2 capi assegnati = 1 punto

Es.3 Capi assegnati n.2, ma non prelevati

Calcolo 0 capi prelevato dall'assegnatario i x 0 punti = 0 : 2 capi assegnati = 0 punti

Es. 4 Capi assegnati n. 1 e prelevato conformemente

Calcolo 1 capo prelevato dall'assegnatario x 2 punti = 2 punti : 1 capo assegnato = 2 punti

Es.5 Capi assegnati n. 1 e non prelevato

Calcolo 0 capo prelevato dall'assegnatario x 0 punti = 0 punti : 1 capo assegnato = 0 punti

Es.6 Capi assegnati n. 3 e prelevati 3 conformi

Calcolo 3capi prelevati dall'assegnatario x 2 punti = 6 punti : 3 capi assegnati = 2 punti

Es.7 Capi assegnati n. 3 e non prelevato 1

Calcolo 2 capi prelevati dall'assegnatario x 2 punti = 4 punti : 3 capi assegnati = 1,33 punti

Es.8 Capi assegnati n. 3 e non prelevati 2

Calcolo 1 capo prelevato dall'assegnatario x 2 punti = 2punto : 3 capi assegnati = 0,66 punti

Es.9 Capi assegnati n. 3 e non prelevati 3

Calcolo 0 capo prelevato dall'assegnatario x 0 punti = 0 punti : 3 capi assegnati = 0 punti

Es. 2 Capi assegnati n. 2 ,ma prelevato conformemente solo 1,l'altro tollerato

Calcolo 1 capo prelevato dall'assegnatario x 2 punti + 0 = 2 punti : 2 capi assegnati = 1 punto - 2 punti per il capo tollerato = +1 - 2 = -1

Le detrazioni di cui ai punti "f" e "g" devono essere applicate al cacciatore che effettua l'abbattimento